



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 561 DEL 19/05/2008

OGGETTO: Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 L.R. 26 marzo 2008, n.5.

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Assente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carlo Liviantoni

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 19/05/2008.

Il funzionario:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Mario Giovannetti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare i criteri e le modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato ed integrato dall'art. 2 commi 158, 161 e 174 della legge finanziaria 2008, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, ai quali le Province dovranno attenersi nello svolgimento dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
3. di stabilire che i comuni provvedono alla definizione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione unica relativamente alle sole domande presentate entro il 31 dicembre 2007;
4. di stabilire che sono ricomprese nelle indicazioni di cui al precedente punto 3 anche le istanze volte ad ottenere atti amministrativi propedeutici alla proposizione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, avanzate entro la stessa data ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008;
5. di stabilire che eventuali istanze presentate ai comuni in data successiva al 31 dicembre 2007 devono essere trasmesse alla Provincia competente che provvederà alla relativa istruttoria;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come integrato dall'art. 2, comma 158 lett. h) della legge finanziaria 2008, i criteri e le modalità di cui al presente atto saranno successivamente adeguati a seguito dell'emanazione delle linee guida di cui allo stesso comma 10;
7. di revocare la deliberazione n. 1253 del 23 luglio 2007 recante "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";
8. di trasmettere il presente atto completo degli allegati alle Province di Perugia e di Terni ed a tutti i comuni della regione;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Liviantoni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art. 5 L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

Visto l'art.5 della legge regionale n. 5 del 26 marzo 2008 recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese" (Supplemento straordinario n.2 al BUR n. 15 del 28.03.08) con il quale è delegata alle Province competenti per territorio l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità dalle fonti rinnovabili di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 5 della LR 5/2008, la Regione stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui trattasi;

Visto l'art. 12 del D.Lgs.387/03 come modificato e integrato dai commi 158 e seguenti dell'art. 2 della legge finanziaria 2008;

Visto il Piano Energetico Regionale vigente;

Dato atto che, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento vigente, i procedimenti amministrativi pendenti sono portati a termine secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati e che pertanto i procedimenti per il rilascio dell' autorizzazione unica avviati ai sensi dell'art. 7bis della LR 1/2004 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in data antecedente l'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, devono essere portati a compimento ai sensi della normativa vigente al momento in cui gli stessi sono stati avviati;

Considerato che si ritiene altresì opportuno fornire indicazioni in merito alle istanze preliminari alla domanda di autorizzazione giacenti presso i comuni o avanzate alla Regione ai sensi della normativa antecedente l'entrata in vigore della legge finanziaria 2008;

Ribadito che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 comma 5 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 2 comma 158 lett. f) della legge finanziaria 2008, all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di autorizzazione unica di cui al presente atto.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare i criteri e le modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato ed integrato dall'art. 2 commi 158, 161 e 174 della legge finanziaria 2008, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, ai quali le Province dovranno attenersi nello svolgimento dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
2. di stabilire che i comuni provvedono alla definizione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione unica relativamente alle sole domande presentate entro il 31 dicembre 2007;
3. di stabilire che sono ricomprese nelle indicazioni di cui al precedente punto 2 anche le istanze volte ad ottenere atti amministrativi propedeutici alla proposizione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, avanzate entro la stessa data ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008;
4. di stabilire che eventuali istanze presentate ai comuni in data successiva al 31 dicembre 2007 devono essere trasmesse alla Provincia competente che provvederà alla relativa istruttoria;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come integrato dall'art. 2, comma 158 lett. h) della legge finanziaria 2008, i criteri e le

- modalità di cui al presente atto saranno successivamente adeguati a seguito dell'emanazione delle linee guida di cui allo stesso comma 10;
6. di revocare la deliberazione n. 1253 del 23 luglio 2007 recante "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";
 7. di trasmettere il presente atto completo degli allegati alle Province di Perugia e di Terni ed a tutti i comuni della regione;
 8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 05/05/2008

L'istruttore
Pierluigi Manna

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 07/05/2008

Il responsabile del procedimento
Pierluigi Manna

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:


- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 08/05/2008

Il dirigente di Servizio
Pierluigi Manna

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 L.R. 26 marzo 2008, n.5.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 09/05/2008

IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, Politiche industriali e innovazione del sistema produttivo, Promozione dell'artigianato e della cooperazione, Energia, Servizi e commercio, Tutela dei consumatori"

OGGETTO: Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 L.R. 26 marzo 2008, n.5.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 12/05/2008

Assessore Mario Giovannetti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

ALLEGATO

Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato ed integrato dall'art. 2, commi 158, 161 e 174 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), concernente l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

1. *Oggetto.*

1.1 Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), come modificato ed integrato dall'art. 2 commi 158, 161 e 174 della legge finanziaria 2008, con il presente atto si stabiliscono le modalità e i criteri per il rilascio, da parte delle Province delegate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, dell'autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

1.2 Le modalità e i criteri di cui al presente atto si applicano anche agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di cui al punto 1.1., nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. *Autorizzazione unica.*

2.1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 3, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 2 comma 158 della legge finanziaria 2008:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 387/2003;

b) le centrali ibride di cui dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 387/2003 conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5 dello stesso D.Lgs. 387/2003.

2.2. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al punto 2.1., lettera a) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

2.3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 2 comma 158 lett. b) della legge finanziaria 2008 l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

3. *Impianti soggetti a Denuncia di inizio attività*

3.1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 2 comma 158 lett. g) della legge finanziaria 2008 agli impianti di capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003 di seguito riportata:

FONTI	SOGLIE
I. Eolica.....	60 kW
II. Solare fotovoltaica.....	20 kW
III. Idraulica.....	100 kW
IV. Biomasse.....	200 kW
V. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.....	250 kW

si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui alla L.R. 18 febbraio 2004, n.1 e successive integrazioni e modificazioni, attuativa del D.P.R. 380/2001.

4. Procedimento unico.

4.1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.5 della LR 5/2008 e dal comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 2 comma 158 lett. a) della legge finanziaria 2008, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Provincia competente, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano energetico regionale vigente.

4.2. La Provincia rilascia l'autorizzazione a conclusione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e che si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni. Confluiscono nel procedimento unico tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, i pareri o gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ai sensi delle normative, anche settoriali, vigenti ed in relazione alle specificità dell'impianto.

4.3 I procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale o di valutazione d'incidenza, ove necessari, sono disposti nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al successivo punto 4.8. e seguenti.

4.4. Il giudizio positivo della V.I.A. costituisce in ogni caso condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione unica.

4.5. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di autorizzazione, sempreché tale richiesta sia inoltrata conformemente alle disposizioni del presente atto.

4.6. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo, ai sensi del comma 4 dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 2 comma 158 lett. e) della legge finanziaria 2008, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

4.7. Il richiedente l'autorizzazione unica presenta l'istanza alla Provincia competente allegando la documentazione di cui al punto 8. La Provincia comunica al richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento unico provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

4.8. Il responsabile del procedimento unico trasmette copia del progetto e della documentazione allegata alla domanda a ciascuno degli enti e soggetti interessati. Il responsabile del procedimento convoca, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la conferenza dei servizi, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e sue

successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito. Per una compiuta valutazione degli aspetti attinenti il collegamento alla rete elettrica viene sentito, nell'ambito dei lavori della conferenza, il gestore della rete alla quale è previsto il collegamento dell'impianto.

4.9. La conferenza dei servizi verifica prioritariamente la procedibilità dell'istanza. Qualora venga accertata la necessità di sottoporre l'opera interessata alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale previste ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento unico sospende la stessa conferenza e invita il soggetto proponente ad attivare le relative procedure presso il competente Servizio della Regione.

4.10. Il Servizio della Regione competente in materia di Valutazione di impatto ambientale, espletate le procedure previste, trasmette l'atto conclusivo con gli esiti delle stesse al responsabile del procedimento unico della Provincia.

4.11. Il responsabile del procedimento unico, preso atto degli esiti delle procedure di cui al precedente punto 4.10., convoca la conferenza dei servizi per l'assunzione delle determinazioni finali in merito all'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto.

4.12. Il provvedimento finale è adottato, ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990 e s.m.i., dal dirigente della Provincia competente per materia entro 15 giorni dall'esito della conferenza dei servizi, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento unico.

4.13. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare.

4.14. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a 180 giorni. Il suddetto termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione da parte della Provincia, sempreché la stessa domanda sia stata inoltrata conformemente alle disposizioni del presente atto.

5. Impianti fotovoltaici.

5.1 Per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, fatto salvo quanto indicato nei punti precedenti, si applica quanto stabilito all'articolo 5 commi 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 45 del 23.02.2007);

5.2 Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1 lett. b1) del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (impianto fotovoltaico non integrato) di potenza superiore a 20 kW non soggetti a valutazione di impatto ambientale o per i quali la "Procedura di Verifica" si sia conclusa con l'esclusione del progetto dall'assoggettabilità a V.I.A., non sono soggetti a procedimento unico ma a titolo abilitativo presso il comune competente qualora sia stata accertata dallo stesso ente l'inesistenza di vincoli di qualsiasi natura e non si renda necessaria alcun'altra autorizzazione.

5.3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 174 della legge finanziaria 2008, l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12 per il complesso degli impianti.

6. Criteri di inserimento per gli impianti eolici

6.1. Nel caso di realizzazione di impianti eolici si tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri di inserimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 729 del 11 maggio 2005 (pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 22 giugno 2005) concernente "Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 402/2004".

7. Dismissione degli impianti.

7.1. I titolari dell'autorizzazione degli impianti sono tenuti a comunicare alla Provincia e al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e forniscono indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto stesso, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale regionale e vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.

8. Documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica.

8.1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere allegato il progetto di realizzazione dell'intervento corredato da allegati in appropriata scala dimensionale elaborato tenendo anche conto di quanto di seguito indicato:

- a) elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- b) dati e planimetrie descrittive del sito comprensive di documentazione cartografica anche in scala 1:10.000 e 1:25000;
- c) la richiesta avanzata all'ente elettrico competente per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- d) specifica dichiarazione del comune interessato indicante se l'intervento ricade, anche parzialmente, all'interno di:
 - aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 L.R. 27/2000);
 - aree di particolare interesse agricolo (art. 20 L.R. 27/2000);
 - aree naturali protette istituite ai sensi della legge 394/91; L.R. 9/95; L.R. 29/99 e s.m.i;
 - aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale (L.R. 52/83 tav. II)
- e) copia di certificato camerale;

La relazione tecnica allegata al progetto dovrà, fra l'altro, indicare:

- 1) i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale della stessa ;
- 2) il soggetto titolare dei terreni ove si colloca l'impianto oggetto di istanza;
- 3) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata. Per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito con le modalità di rilievo effettuate e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
- 4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di

esecuzione dei lavori di costruzione, nonché il piano di dismissione degli impianti ;

5) l'indicazione della vigente destinazione urbanistica dell'area;

6) la stima delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.

Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria ai fini della corretta valutazione degli interventi potrà essere richiesta dalla Provincia competente.

9. *Poteri sostitutivi.*

9.1. Nel caso di inadempienza da parte degli enti titolari dei procedimenti di cui al presente atto, si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di poteri sostitutivi.

10. *Obbligo di informazione.*

8.1. Le Province ed i Comuni trasmettono al Servizio Energia della Regione con cadenza semestrale l'elenco delle iniziative autorizzate, comprese quelle assoggettate a DIA di cui al precedente punto 3, indicante i dati significativi dell'impianto.

11. *Disposizioni finali.*

11.1. La presente disciplina si applica alla definizione dei procedimenti amministrativi la cui istanza di autorizzazione unica sia stata avanzata in data successiva al 28 marzo 2008.